



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, ed in particolare l'articolo 5-*bis*, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime;

VISTO il comma 2, del richiamato articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in occasione del disastro ferroviario, individua le famiglie beneficiarie delle menzionate elargizioni e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto;

VISTO il comma 3 del citato articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016, in base al quale a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma comunque non inferiore ad euro 200.000,00, che può essere aumentata in considerazione anche dello stato di effettiva necessità;

VISTO il comma 4 del citato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, per il quale, ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità;

VISTI i commi 5 e 6 del richiamato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che stabiliscono un ordine di assegnazione delle elargizioni a favore dei familiari delle vittime;



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita commissione tecnica con il compito di definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni previste dalla richiamata normativa, nonché di elaborare una proposta per la determinazione delle somme spettanti agli stessi;

VISTO il decreto del Segretario generale del 7 febbraio 2017 di costituzione della Commissione tecnica sopra richiamata;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017, con i quali è stata disposta, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, la corresponsione in favore dei familiari delle vittime della somma di euro 200.000,00, suscettibile di maggiorazione allorchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei Comuni interessati, ne ravvisi le condizioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 con il quale, essendosi conclusa la fase di liquidazione degli importi minimi a titolo di anticipazione delle elargizioni dovute ai familiari delle vittime, si è reso necessario integrare la predetta Commissione tecnica delle professionalità necessarie per supportare la Presidenza nel definire i caratteri dello stato di effettiva necessità con riferimento ai familiari delle vittime e, in ordine ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, i criteri relativi alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità, nonché, nel verificarne in concreto la sussistenza;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2018 di integrazione della Commissione tecnica;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 23 maggio 2018 avente ad oggetto la definizione dei criteri per la corresponsione dell'ulteriore contributo per lo stato di effettiva necessità, in favore dei familiari delle vittime nonché delle elargizioni in favore dei feriti gravi e gravissimi;

VISTO l'articolo 5 del suddetto decreto, il quale stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, sono stabiliti gli importi da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), c), d) ed e) in favore dei familiari delle vittime che versino in stato di effettiva necessità, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a), c), d), ed e) in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a), c), d), ed e) in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravissime;



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la proposta elaborata dalla Commissione tecnica relativamente agli importi da attribuire ai familiari delle vittime ed ai feriti gravi e gravissimi ai fini di dare attuazione al richiamato articolo 5 del decreto del Segretario generale del 23 maggio 2018;

D'INTESA con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi,

D E C R E T A

Articolo 1

(Integrazione della elargizione in favore dei familiari delle vittime che versino in stato di effettiva necessità)

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 1, comma 1, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 23 maggio 2018, sono pari rispettivamente a:

I) 50.000,00 euro, con riferimento ai figli delle vittime aventi alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160 età compresa nella fascia 0-17 anni, e 40.000,00 euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) 30.000,00 euro, con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

III) 10.000,00 euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui apparteneva la vittima, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

IV) 30.000,00 euro, con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare della vittima, alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160.

2. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 50.000,00 euro.



Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 2

(Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi)

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 23 maggio 2018, sono pari rispettivamente a:

I) 30.000,00 euro con riferimento ai figli delle vittime aventi alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160 età compresa nella fascia 0-17 anni, e 20.000,00 euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) 30.000,00 euro con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

III) 10.000,00 euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui apparteneva la vittima, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

V) 30.000,00 euro con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare della vittima, alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160.

2. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 30.000,00 euro.

Articolo 3

(Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravissime)

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 3, comma 3, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 23 maggio 2018, sono pari rispettivamente a:

I) 40.000,00 euro con riferimento ai figli delle vittime aventi alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160 età compresa nella fascia 0-17 anni, e 30.000,00 euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) 30.000,00 euro, con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;



Presidente del Consiglio dei Ministri

III) 10.000,00 euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui apparteneva la vittima, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

IV) 30.000,00 euro con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare della vittima, alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n.160.

3. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 40.000,00 euro.

Articolo 4 (Disposizioni comuni)

1. All'attuazione del presente provvedimento la Presidenza del Consiglio dei ministri fa fronte con le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo e lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 28 dicembre 2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI